Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni *sedicesimo o frazione di esso.*
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Campania

Regione Lombardia

Regione Basilicata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 settembre 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « In materia di tutela della fauna ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 18, presso il sig. Alberto Pontillo.

(7861)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. 429.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Arzignano.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Villaggio Giardino del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. 430.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di San Giacomo apostolo, in Villa S. Lucia.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aquino 7 marzo 1977, integrato con due dichiarazioni datate 7 marzo 1977 e 17 luglio 1978, relativo all'elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di San Giacomo apostolo, in frazione Piumarola del comune di Villa S. Lucia (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù adolescente, in Genova.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 14 gennaio 1977, integrato con dichiarazione del 12 dicembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù adolescente, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Sant'Anastasia.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nola 5 agosto 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio, in Sant'Anastasia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 143

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 10-i (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 10-i (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7752)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa n. 70 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa n. 75 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7751)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda:

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 9 index (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 9 index m.a.g. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7753)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

tariffa 17/S (N-F), relative all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 17/S (5-10) (N-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7755)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa n. 170 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finché è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa n. 175 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7754)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano:

tariffa VII speciale (N-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa VII* speciale (N-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(7750)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 6 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 dicembre 1978 e 2 marzo 1979 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1979;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 27, ultimo comma e 59, lettere *b*), *c*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

Art. 27, ultimo comma. — « Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti il consiglio e al direttore generale. Sempre con il parere favorevole del consiglio il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari della Cassa ».

Art. 59. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 50: complessivamente 19 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con proprio decreto del 17 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 febbraio 1979 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1979;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 57, lettere *a*), *c*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 16,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

c) acquisto di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7816)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con proprio decreto del 1° ottobre 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 aprile 1978 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 9 luglio 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 56, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 47: complessivamente 11 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 47: complessivamente 17 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7815)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), approvato con proprio decreto del 13 novembre 1970, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 settembre 1978 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1979;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 57, lettere *a*), *b*) e *c*), dello statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7819)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), approvato con proprio decreto del 24 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 novembre 1978 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 novembre 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 57, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7820)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con proprio decreto del 17 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 giugno 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47, primo comma, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) e secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

Art. 47, primo comma: « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 17 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 7 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

(*Omissis*).

Art. 47, secondo comma. « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 33 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *d*) ».

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7817)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con proprio decreto del 15 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 1° marzo 1978 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 22 marzo 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 58, lettere *b*) ed *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 49: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

(*Omissis*).

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 7,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.
Conferma del presidente della Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la Commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato, con il quale l'on. avv. Giuseppe Azzaro è stato nominato Sottosegretario di Stato delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di confermare il presidente della citata commissione nella persona del Sottosegretario di Stato per le finanze on. avv. Giuseppe Azzaro;

Decreta:

L'on. avv. Giuseppe Azzaro, Sottosegretario di Stato per le finanze, è confermato presidente della Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(7793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 4 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,05	817,05	816,70	817,05	817 —	817,05	816,95	817,05	817,05	817,05
Dollaro canadese	700,40	700,40	699,80	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40
Marco germanico	447,69	447,69	477,80	447,69	447,75	447,69	447,65	447,69	447,69	447,70
Fiorino olandese	408,21	408,21	408,20	408,21	408,10	408,21	408,12	408,21	408,21	408,21
Franco belga	27,938	27,938	27,93	27,938	27,90	27,93	27,9340	27,938	27,938	27,93
Franco francese	192,04	192,04	191,69	192,04	192 —	192,04	192,03	192,04	192,04	192,04
Lira sterlina	1828,50	1828,50	1828 —	1828,50	1828,20	1828,50	1828,40	1828,50	1828,50	1828,50
Lira irlandese	1683,50	1683,50	1681 —	1683,50	1682,20	—	1682 —	1683,50	1683,50	—
Corona danese	155,20	155,20	155,15	155,20	155,10	155,20	155,21	155,20	155,20	155,20
Corona norvegese	162,90	162,90	162,98	162,90	162,80	162,90	162,92	162,90	162,90	162,90
Corona svedese	193,79	193,79	193,80	193,79	193,75	193,79	193,82	193,79	193,79	193,79
Franco svizzero	493,05	493,05	493,30	493,05	493,15	493,05	493,06	493,05	493,05	493,05
Scellino austriaco	61,221	61,221	61,23	61,221	61,20	61,22	61,2490	61,221	61,221	61,22
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,375	12,375	12,3799	12,375	12,37	12,37	12,3750	12,375	12,375	12,37
Yen giapponese	3,702	3,702	3,7050	3,702	3,70	3,60	3,7030	3,702	3,702	3,70

Media dei titoli del 4 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,85
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,30
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,85
» 6 % » » 1972-87	76,40
» 9 % » » 1975-90	82,425
» 9 % » » 1976-91	83,075
» 10 % » » 1977-92	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,10
» » » » 1- 1-1978/80	100,55
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,525
» » » » 1- 8-1978/80	100,60
» » » » 1-10-1978/80	100,375
» » » » 1- 3-1979/81	100,275
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,775
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,25
» » » 10 % 1- 1-1981	97,20
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,70
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375
» » » 12 % 1-10-1983	97,20
» » » 12 % 1- 1-1984	97,175
» » » 12 % 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817 —
Dollaro canadese	700,40
Marco germanico	447,67
Fiorino olandese	408,165
Franco belga	27,936
Franco francese	192,035
Lira sterlina	1828,45
Lira irlandese	1682,75
Corona danese	155,205
Corona norvegese	162,91
Corona svedese	193,805
Franco svizzero	493,055
Scellino austriaco	61,235
Escudo portoghese	16,60
Peseta spagnola	12,375
Yen giapponese	3,702

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1979			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	26.978.115			
	residui	3.457.177			
	Totale		30.435.292		
Accensione di prestiti	competenza	9.338.855			
	residui	9			
	Totale		9.338.864		
Spese correnti	competenza			37.046.746	
	residui			3.881.079	
	Totale				40.927.825
Spese in conto capitale	competenza			5.231.384	
	residui			2.677.894	
	Totale				7.909.278
Rimborso di prestiti	competenza			5.355.699	
	residui			181.996	
	Totale				5.537.695
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		54.485.619		35.989.234	
Conti correnti		129.527.205		126.905.626	
Incassi da regolare		27.594.696		26.989.907	
Altre gestioni		42.736.137		45.447.003	
	Totale		254.343.657		235.331.770
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		284.589		432.507	
Pagamenti da regolare		4.023.891		5.998.318	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		7.705.769		7.403.669	
Altri crediti		81.991.373		84.582.417	
	Totale		94.005.622		98.416.911
	Totale complessivo		388.198.126		388.123.479
Fondo di cassa al 31 luglio 1979			—		74.647
	Totale a pareggio		388.198.126		388.198.126

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 luglio 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			74.647	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		149.150		
Pagamenti da regolare		5.637.658		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.617.745		
Altri crediti		25.985.566		
	Totale crediti		41.390.119	
	In complesso			41.464.766
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		69.312.454		
Conti correnti		22.882.745		
Incassi da regolare		2.108.377		
Altre gestioni		6.727.671		
	Totale debiti			101.031.247
Situazione del Tesoro (passività)				59.566.481

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1979: lire 634.147 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(7809)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

Situazione al 31 luglio 1979

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		10.177.762.007.659
Fecom per Crediti in oro	»		3.495.982.754.678
Cassa	»		328.192.964.972
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	79.095.011.270	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			79.095.011.270
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	566.866.606.552	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	26.695.360.100	
— a scadenza fissa	»	—	
			593.561.966.652
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	5.595.683.237.561	
— Fecom per crediti in dollari	»	2.096.770.000.000	
— Altre attività	»	14.837.467.561	
			7.707.290.705.122
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	14.553.116.074.158	
— conti speciali	»	2.401.080.549.082	
			16.954.196.623.240
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.408.979.233.125
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		13.262.669.924.273
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		98.818.493.141
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		18.369.612.042.178
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		114.159.731.621
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.143.685.699.667	
— altre attività	»	327.417.687.439	
			1.471.103.387.106
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		1.988.000.186.782
Spese dell'esercizio	»		1.751.806.105.890
	L.		77.801.231.137.710
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.739.226.864.412
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.652.252.295.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	46.339.150.067.044	
			49.991.402.362.963
Depositari di titoli e valori	L.		2.090.130.657.003
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
Totale	L.		131.625.143.148.796

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		19.666.058.162.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		160.212.194.679
Depositi in conto corrente liberi	»		475.087.405.118
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		276.380.253.944
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	29.019.050.213.665	
— altri	»	21.376.307.212	
			29.040.426.520.877
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	988.717.091.576	
— altri	»	6.130.422.169	
			994.847.513.745
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.412.363.457.506	
— altri	»	127.392.211.222	
			1.539.755.668.728
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		5.592.752.754.678
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		497.286.442.458
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		35.849.118.509
Fondi diversi accantonati	»		15.090.700.450.496
Partite varie passive	»		2.423.639.284.481
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	107.676.819.227	
Fondo di riserva straordinario	»	113.485.920.714	
			221.462.739.941
Rendite dell'esercizio	L.		1.785.772.608.056
	L.		77.801.231.137.710
Impegni	L.		1.739.226.864.412
Depositanti	»		49.991.402.362.963
Titoli e valori presso terzi	»		2.090.130.657.003
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
Totale	L.		131.625.143.148.796

(7810)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico in prova

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 595, che stabilisce in cinquemila posti l'organico del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1977, con il quale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti gli orientamenti programmatici per le prove d'esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1979, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale per la scuola elementare, è stato modificato, per la parte riguardante il programma d'esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione, il decreto ministeriale 28 gennaio 1977 di cui sopra;

Considerato che dei cinquemila posti, relativi all'organico del personale direttivo della scuola elementare, quelli da conferire mediante concorso ordinario che risultano vacanti e disponibili, o che tali si prevedono ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono al 1° ottobre 1979 quattrocentotre e al 1° ottobre 1980 quaranta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ordinario, per esami e titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico in prova al quale possono partecipare gli insegnanti elementari che abbiano maturato, dopo la nomina nel ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;
2) laurea in pedagogia;
3) laurea in sociologia;
4) laurea in psicologia;
5) laurea in filosofia;
6) laurea in materie letterarie;
7) laurea in lettere;
8) laurea in giurisprudenza;
9) diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Sono anche validi i titoli di studio espressamente dichiarati equipollenti a tal fine dalla legge.

Art. 2.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dal precedente art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *C*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV - Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta). Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito, ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonché quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di studio e di servizio che siano valutabili secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 20 luglio 1979 (allegato *B*) con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (1).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario di ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo, semprechè il candidato non abbia documentato in merito.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici del provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 4.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore invierà al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, le domande ed i documenti pervenutigli, unitamente ad un elenco dei candidati che hanno presentato la domanda.

Nei confronti dei candidati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il provveditore agli studi riferirà al Ministero rimettendo, altresì, copia degli atti relativi alle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, secondo le indicazioni di cui al programma (allegato *A*).

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni e nella sede che sarà stabilita dal Ministero e di cui sara data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1979.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero la prova scritta potrà avere luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 28/40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 28/40.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati, rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quattro dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso ed è utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 9.

I candidati collocati utilmente nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti in carta legale:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il certificato (debitamente legalizzato secondo le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo) rilasciato dalla competente autorità con la dichiarazione che il certificato stesso « sostituisce l'originale in via di compilazione »;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, e che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria del concorso, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.

Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da precedenti impieghi pubblici di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione in servizio.

Il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti.

Decade parimenti dalla nomina il personale che, pur avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Art. 11.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni i termini per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 7 e 9 del presente bando.

Art. 12.

Gli allegati *A* e *B*, approvati con decreto ministeriale 20 luglio 1979 riguardanti il programma della prova scritta e orale e la tabella di valutazione dei titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la règistrazione.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 88

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola elementare, e ai mezzi per perseguirle.

Essa deve essere articolata in modo tale da consentire l'accertamento, oltre che della preparazione tecnica, dell'attitudine e della capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Pertanto la prova scritta consisterà nella trattazione di alcune questioni metodologico-operative che il candidato dovrà sviluppare in modo sintetico, ma comunque inquadrandole in un contesto culturale di ordine generale.

PROVA ORALE

La prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Gli argomenti d'esame saranno i seguenti:

1) *Educazione - Scuola - Società.*

Le problematiche relative alle scienze dell'educazione in ordine alla promozione dell'uomo e della società con riferimento ai più recenti contributi di ricerca della pedagogia, della psicologia, della sociologia.

La funzione della scuola nella problematica dell'educazione e nel contesto socio-politico attuale. Diritto allo studio ed uguaglianza delle opportunità educative.

Gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla scuola di base (ivi compresa la scuola dell'infanzia) ed in rapporto alle dinamiche culturali e sociali.

Gli apporti formativi di altre istituzioni e organismi sociali; educazione permanente e scuola. Educazione familiare e scuola.

La partecipazione democratica e la scuola. Rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale.

Presentazione di una bibliografia ragionata delle opere o passi consultati per la trattazione critica relativa ad uno o più argomenti sopraindicati.

2) *La funzione direttiva.*

Promozione e coordinamento dell'attività educativa (valutazione critica dei programmi di studio e delle metodologie di insegnamento delle singole discipline; innovazione educativa; ricerca e sperimentazione; aggiornamento; organizzazione delle tecniche educative).

La comunità scolastica: pluralità degli interventi; specificità dei ruoli; dinamica dei rapporti interni ed esterni (dinamiche e lavoro di gruppo; animazione e conduzione dei gruppi nella comunità scolastica).

Organizzazione scolastica e programmazione educativa (tempo pieno; classi «aperte»; edilizia scolastica e organizzazione degli spazi in funzione educativa; progettazione curricolare; individualizzazione dell'insegnamento; problemi e tecniche della valutazione; tecnologie educative).

Rapporto e continuità tra scuola materna, scuola elementare e scuola media. Decondizionamento socio-culturale, inserimento handicappati e orientamento educativo finalizzati alla realizzazione del diritto allo studio.

Presentazione di una situazione significativa della gestione democratica della scuola o di una iniziativa di sperimentazione educativo-didattica, attraverso la riflessione critica e la eventuale documentazione di esperienze personalmente condotte o direttamente osservate.

Presentazione di una bibliografia ragionata delle opere o passi consultati per la trattazione critica relativa ad uno o più argomenti sopraspecificati.

3) *La scuola nell'ordinamento giuridico italiano.*

La Costituzione repubblicana.

Concetti fondamentali del diritto amministrativo: le fonti del diritto, le norme giuridiche, gli organi, gli atti amministrativi, la giustizia amministrativa.

Lo Stato e gli enti autarchici territoriali (con particolare riferimento alle competenze di questi ultimi in materia scolastico-educativa). L'organizzazione amministrativa: gli organi amministrativi dello Stato.

Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Ordinamento della scuola materna e della scuola elementare nel sistema scolastico italiano.

Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di direzione.

Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto, a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

Autonomia amministrativa e contabile della scuola.

Scuola-territorio: rapporti della scuola con gli enti locali e gli altri enti di gestione del territorio.

Sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale nella normativa in vigore.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) TITOLI DI AMMISSIONE (punti da 2,00 a 5,25):

a) Diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

b) Laurea in pedagogia.

c) Laurea in sociologia.

d) Laurea in psicologia.

e) Laurea in filosofia.

f) Laurea in materie letterarie.

g) Laurea in lettere.

h) Laurea in giurisprudenza.

i) Diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

N.B. — Il punteggio minimo di 2,00 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con una votazione di 6/10; il punteggio massimo di 5,25 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con la votazione massima di 10/10 e lode. La valutazione dei voti intermedi sarà effettuata in base alla seguente tabella di ragguaglio: punti 2,00 ai 6/10; punti 2,75 ai 7/10; punti 3,50 agli 8/10; punti 4,25 ai 9/10; punti 5,00 ai 10/10; punti 5,25 alla lode. Qualora non risulti la votazione del titolo, sarà attribuito il punteggio minimo di 2,00.

In caso di pluralità di titoli validi per l'ammissione, è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio.

Si valutano anche frazioni centesimali di punto.

2) Titoli di servizio (punteggio massimo 8,00):

a) servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare per ogni anno scolastico . . . punti 0,60

b) servizio di direttore incaricato (compreso quello prestato all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 215):

per ogni anno qualificato distinto . » 0,96

per ogni anno qualificato ottimo . » 1,20

c) servizio prestato come coadiutore del professore di pedagogia nelle esercitazioni di tirocinio presso gli istituti magistrali, per ogni anno . . » 0,10

d) servizio prestato per esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università degli studi statali, per ogni anno . . . . . » 0,10

N.B. — Si valuta soltanto il servizio degli ultimi dieci anni considerando come ultimo del decennio l'anno scolastico concluso il 9 settembre precedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I punteggi di cui alle lettere *c*) e *d*) sono attribuiti in aggiunta a quelli prestati per il servizio di insegnante.

Il servizio di direttore incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

La valutazione del servizio di direttore incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di insegnante.

Viene valutato sia il servizio prestato nelle scuole secondarie sia il servizio pre-ruolo riconosciuto formalmente ai fini giuridici ed economici.

3) Titoli di studio e di cultura (punteggio massimo 6,75):

a) inclusione nella graduatoria di merito in concorsi a posti di direttore didattico . . . . . punti 3,00

b) laurea o diploma universitario, oltre il titolo che è stato valutato per l'ammissione al concorso, da punti 0,20 a punti 2,40:

con votazione inferiore a 77/110 . . . » 0,20

con votazione da 77/110 a 87/110 . . . . » 0,80

con votazione da 88/110 a 98/110 . . » 1,20

con votazione da 99/110 a 104/110 . . . . » 1,60

con votazione da 105/110 a 109/110 . . » 2,00

con votazione 110/110 » 2,20

con votazione 110/110 e lode . . » 2,40

c) diploma di specializzazione post-lauream rilasciato dalle competenti facoltà universitarie (valutabile uno solo) . . . . » 0,40

d) concorso vinto per cattedre di scuola secondaria (valutabile uno solo) . . . » 1,40

e) idoneità conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . . » 1,00

f) abilitazione conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . . . . » 0,70

g) certificati conseguiti, in seguito a prova di esame, da chi ha frequentato corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dal Ministero e per un numero di corsi non superiore a quattro, per ciascuno . . . . » 0,10

h) diploma di assistente sanitario e di assistente sociale, diploma di specializzazione all'insegnamento ai minorati psichici, ai minorati fisici, ai ciechi e ai sordomuti, per ciascuno, fino ad un massimo di quattro . . . . » 0,40

i) pubblicazioni attinenti le materie professionali, fino ad un massimo di . . . . . . » 2,45

N.B. — Per la lettera *b*), qualora non risulti la votazione del titolo sarà attribuito il punteggio minimo; una terza laurea o un terzo diploma non sono valutabili: è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio.

Il titolo di cui alla lettera *d*) assorbe quello di cui alle lettere *e*) ed *f*); il titolo di cui alla lettera *e*) assorbe quello di cui alla lettera *f*).

Per la lettera *h*), i diplomi dello stesso tipo vengono valutati una sola volta.

Per la lettera *i*), la commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto qualora non ritenga l'opera meritevole di valutazione positiva.

4) Detrazioni per sanzioni disciplinari.

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

a) per l'« avvertimento scritto » irrogato dopo il 12 novembre 1974 . . . . punti 0,10

b) per la « censura » . . . . » 0,40

c) per la « sospensione dallo stipendio » fino ad un mese . . . . » 2,00

d) per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni) . » 0,80

Allegato *C*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda (da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità).

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementale - Divisione I - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . nato a . . . . . . provincia di . . . . . . il . . . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . . . . con sede di titolarità a . . . . . . sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando . . . . . provincia di . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico.

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per la ammissione al concorso;

b) di avere subìto procedimento penale o disciplinare ovvero di essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare (da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Alla presente si allegano i titoli valutabili, di cui alla tabella allegata al bando di concorso (allegato *B*).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (c.a.p. . . .).

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (2) . . . .

---

(1) Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio il cognome del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

(7848)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

Nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1979 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1979, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1976.

(7783)

OSPEDALE CIVILE « G. G. GENTILONI » DI FILOTTRANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona).

(2903/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso la sede di Fano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(2849/S)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 14 febbraio 1904, n. 36, e in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza).

(2851/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Chieti.

(2869/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale policlinico « S. Orsola », a:

due posti di assistente di oculistica;

un posto di assistente di chirurgia plastica;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2850/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

Il presente avviso rettifica e sostituisce la precedente pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 20 luglio 1979.

(2847/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, numero 36, relativa a « Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 21 luglio 1978, n. 36: « Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie » è rifinanziata per l'esercizio 1979 con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

Per gli esercizi successivi al 1979 lo stanziamento sarà determinato con la legge di bilancio.

Ai fini della ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge saranno prese in considerazione, per l'esercizio 1979, le domande già pervenute nei termini di cui all'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36.

Per l'esercizio 1980 e successivi le domande di concessione del contributo dovranno pervenire alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Il programma di ripartizione dei fondi dovrà essere presentato al consiglio regionale per l'esercizio 1979, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi entro il 31 gennaio di ciascun esercizio.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1979, mediante riduzione di lire 1.000 milioni del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Infrastrutture scolastiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio provvisorio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 051105020. — Contributo a comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento ed il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie (capitolo di nuova istituzione) . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 giugno 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 42.

Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, concernente norme per l'assunzione di finanziamenti ed opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è estesa alla contrazione di mutui con la Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro. Analogamente la giunta regionale è autorizzata ad estendere alla predetta sezione autonoma la convenzione di cui al primo comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 giugno 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 43.

Interventi straordinari a favore dei territori dichiarati depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Finanziamento superstrada « Transpolesana » in provincia di Rovigo. Completamento I e II stralcio e collegamento alla strada statale n. 16 « Adriatica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione in attuazione dell'art. 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è autorizzata alla prosecuzione dei lavori di costruzione della super-

strada « Transpolesana », in provincia di Rovigo, già inclusi nel programma di intervento nelle zone depresse e montane del centro nord di cui alla nota ministeriale n. 44 dell'11 gennaio 1969, da finanziare ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

Le opere da finanziare con la presente legge comprendono il completamento del I e II stralcio dal « Confine veronese fino alla strada statale n. 16, Adriatica » inclusi i pagamenti delle occupazioni ed espropri di terreni già attuati per i quali si applicheranno le norme e le tariffe vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è prevista una spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1979, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1981.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

in quanto all'esercizio 1979, mediante riduzione di lire 1.000 milioni del cap. 196219760: « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Strada Transpolesana ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

in quanto agli esercizi 1980 e 1981, mediante riduzione rispettivamente di lire 2.000 milioni e di lire 3.000 milioni della spesa programmata del titolo III, categoria I degli esercizi 1980 e 1981 del bilancio pluriennale 1979-81.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 031003011. — Strada Transpolesana (capitolo di nuova istituzione	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Art. 5.

L'amministrazione provinciale di Rovigo è delegata all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 giugno 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 44.

Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1979 dell'E.S.A.V., dell'I.R.S.E.V. e dell'Azienda regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 45.

Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in armonia con i principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa della legge di riordinamento dell'assistenza sociale e sulla base delle scelte operate con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, promuove il potenziamento dei servizi sociali e sanitari aventi lo scopo di garantire il diritto delle persone anziane a una esistenza fisica, economica, sociale e culturale rispettosa della dignità della persona.

Art. 2.

La Regione promuove e favorisce, in particolare, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane che, per cause congenite o sopravvenute nel corso della loro esistenza, sono permanentemente prive di autosufficienza.

Detti interventi devono tendere al mantenimento, per quanto possibile, delle persone anziane non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale e prevedere, in caso di comprovata necessità, il loro accoglimento in idonee strutture con assistenza preferibilmente mista e razionalmente distribuite sul territorio.

I comuni singoli o associati e le comunità montane individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti, e stipulano, ove necessario, con le istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene sostituita dal seguente:

« La casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

Le persone anziane non autosufficienti trovano parimenti assistenza e cura nelle case di riposo, in alloggi adeguati alla loro particolare situazione, rispondenti agli standard strutturali organizzativi, determinati con provvedimento del consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli standard devono prevedere:

numero massimo dei posti letto per stanza;

superficie minima per posto letto;

dimensioni complessive della struttura e numero minimo e massimo di persone anziane non autosufficienti ospitate;

rapporto numerico assistiti-operatori di assistenza e infermieri;

indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi;

indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo.

La giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione degli standard da parte del consiglio regionale, formula l'elenco delle case di riposo e delle strutture miste che, dotate dei requisiti previsti dagli standard regionali, risultano idonee a garantire una adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti.

L'elenco di cui al comma precedente viene formulato e annualmente aggiornato ai fini della concessione dei contributi di cui alla lettera *h*) del successivo **art. 4.**

Nelle case di riposo devono essere assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e riabilitazione, nonchè di assistenza religiosa ».

Art. 4.

L'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione dei servizi di assistenza aperta e dei servizi di assistenza residenziale, la Regione concede ai comuni singoli o associati e alle comunità montane i seguenti contributi:

a) contributo annuo per nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare, in misura fissata annualmente dalla giunta regionale;

b) contributo annuo per persona assistita per il servizio di soggiorno climatico e contributo per attività ricreative, culturali e di tempo libero, in misura fissata annualmente dalla giunta regionale;

c) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, anche ristrutturando edifici esistenti, di centri diurni. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 50.000.000;

d) contributi « una tantum » in conto capitale, nel limite massimo di lire 5.000.000 per alloggio, per il riattamento e la sistemazione di alloggi individuali da assegnare agli anziani;

e) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di edifici da adibire a case albergo. La misura del contributo per ciascun intervento non può eccedere L. 200.000.000 per case albergo fino a 100 posti;

f) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ristrutturazione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento di edifici adibiti a case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a L. 100.000.000.

Detti contributi sono riservati, fino alla misura massima dell'80 per cento, per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di strutture destinate a persone anziane non autosufficienti;

g) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature e arredi, impianti termici e mezzi di trasporto relativi a servizi di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a L. 20.000.000;

h) contributo giornaliero per il servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti accolte in case di riposo. La misura del contributo è fissata annualmente dalla giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per detto servizio.

I contributi di cui alle lettere *f*) e *g*) sono concessi anche a favore di istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.

La Regione interviene a favore dei comuni singoli o associati e delle comunità montane sulla spesa riconosciuta ammissibile e non coperta dai contributi di cui alle lettere *c*), *e*) e *f*), avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, e successive modificazioni ».

Art. 5.

L'art. 12 della legge 9 giugno 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:

« Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del programma, del numero degli assistibili e del preventivo di spesa.

Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere indicato il numero e la qualifica del personale e del servizio di soggiorno climatico deve essere indicata la durata.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la giunta regionale predispone e il consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le comunità montane trasmettono al presidente della giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione dei servizi, l'indicazione delle attività svolte, del personale impiegato e il numero degli assistiti.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della presente legge sono erogati in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l'approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 sono erogati in un'unica soluzione a rendicontazione del servizio ».

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, gli interventi, di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 della presente legge, sono rivolti alle persone che hanno diritto all'assistenza ospedaliera.

Il servizio, di cui alla lettera *h*) del citato art. 4, è realizzato in strutture, riconosciute idonee dalla giunta regionale, ai sensi del precedente art. 3, sulle quali i comuni esercitano il potere di vigilanza, previsto all'art. 132 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 7.

Il ricovero della persona anziana non autosufficiente avviene su richiesta dell'interessato accompagnata da parere del medico di fiducia; è disposto dal sindaco del comune di residenza, su certificazione dell'ufficiale sanitario, previo accertamento delle condizioni di non autosufficienza del richiedente.

Prima di disporre il ricovero, il sindaco accerta altresì l'impossibilità di assistenza da parte di componenti il nucleo familiare della persona anziana non autosufficiente, nonchè l'inesistenza di servizi sul territorio che possano garantire l'assistenza a domicilio.

Art. 8.

Le domande, rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono indicare il numero degli assistibili, i giorni di presenza nell'anno e il preventivo di spesa.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la giunta regionale determina la misura del contributo ai sensi della lettera *h*) dell'art. 4 della presente legge.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le comunità montane trasmettono al presidente della giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio con l'indicazione del numero totale degli assistiti nell'anno e delle giornate di presenza.

La giunta regionale, tenuto conto dell'ammontare delle somme impegnate annualmente, riparte con propria deliberazione fra i comuni singoli o associati i contributi di cui alla lettera *h*) del precedente art. 4, su presentazione di elenco nominativo trimestrale degli assistiti e in base al numero delle giornate di degenza accertate.

Art. 9.

L'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:

« Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) dell'art. 4, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima delle opere con relazione tecnica illustrativa e con indicazione del relativo costo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la giunta regionale predispone e il consiglio approva il piano degli interventi regionali e di ripartizione dei contributi, sulla base di una razionale distribuzione dei servizi sul territorio.

Gli enti inclusi nel piano, di cui al comma precedente, devono presentare, a pena di decadenza del contributo, la seguente documentazione entro il termine stabilito dal presidente della giunta regionale:

deliberazione dell'ente con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo;

progetto esecutivo;

concessione di edificare.

I contributi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati con deliberazione della giunta regionale.

Ai progetti, previsti dal presente articolo, si applicano le procedure amministrative previste dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

La giunta regionale, ricevuto il parere favorevole dell'organo competente, approva il progetto e fissa i termini di inizio dei lavori.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

I contributi « una tantum » in conto capitale di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati in una unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

I contributi « una tantum » in conto capitale di cui alle lettere *c*), *e*) e *f*) del citato art. 4 sono erogati per il 50 per cento a inizio lavori e per la restante quota alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alla lettera *g*) dello stesso art. 4 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la giunta regionale predispone e il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti al comma precedente.

Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro sessanta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo.

I contributi, di cui alla lettera *g*) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati in una unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute ».

Art. 10.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e gli istituti, già assegnatari dei contributi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, devono chiedere la conferma del contributo sulla base del progetto esecutivo già approvato e interamente finanziato, nonchè della dichiarazione che i lavori sono iniziati o che le opere sono state appaltate.

La giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, delibera la conferma dei contributi di cui al comma precedente.

Gli enti e gli istituti che non chiedono o che non ottengono la conferma, di cui ai precedenti commi, sono dichiarati decaduti dal contributo.

Sulle eventuali somme rese disponibili, la giunta regionale predispone e il consiglio approva nuove assegnazioni dei contributi, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 4, secondo i criteri e le modalità fissati nella presente legge.

Art. 11.

Per finanziare gli interventi di cui alla lettera *h*) del precedente art. 4, all'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:

m) spese per gli interventi sanitari in speciali istituti di cura a favore di persone anziane non autosufficienti.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e successive modifiche e integrazioni viene aggiunta la seguente voce:

interventi di cui alla lettera *m*) fino ad un massimo dell'1,8 per cento del fondo regionale.

Art. 12.

Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 4 della presente legge, sono autorizzate per l'esercizio 1979, le ulteriori seguenti spese:

1) per i contributi di cui alla lettera *a*):

servizi di aiuto domiciliare agli anziani: da L. 540.000.000 a L. 915.000.000;

2) per i contributi di cui alla lettera *b*):

servizio vacanze a tempo libero: da L. 175.000.000 a L. 300.000.000.

Alla maggiore spesa prevista per l'esercizio 1979 di lire 500.000.000 si fa fronte mediante riduzione del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita « assistenza aperta agli anziani ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 13.

Al fine di integrare la spesa occorrente per gli interventi a carattere continuativo previsti alla lettera *h*) dell'art. 4 della presente legge sono autorizzati per l'esercizio 1979 stanziamenti di spesa entro il limite di lire 2.000 milioni.

A copertura dell'onere di cui al comma precedente si procede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita « Interventi per lungoassistiti ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Art. 14.

Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascun esercizio dei servizi e interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *h*) del primo comma dell'art. 4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 15.

Per gli interventi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 4 della presente legge è autorizzato per il triennio 1979-81 un ammontare di spesa di complessive L. 2.400.000.000.

La quota a carico dell'esercizio finanziario 1979 è determinata in L. 800.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi la quota a carico dei rispettivi bilanci sarà stabilita con legge di bilancio, a norma del comma secondo dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72; la spesa complessiva residua trova riferimento nella spesa programmata dalla categoria II del titolo IV per gli esercizi 1980 e 1981 del bilancio pluriennale 1979-81.

La giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l'importo di L. 800.000.000 degli atti che formano impegno ai sensi dell'art. 52 della sopracitata legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Il consiglio regionale provvede a ripartire la somma globalmente stanziata, tra le singole categorie di intervento, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 4 della presente legge.

Alla copertura degli oneri prevista per il 1979 in L. 800.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196219760 « Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Ristrutturazione case di riposo ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 16.

Per l'anno 1979 le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *h*) dell'art. 4, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno 1979, le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dello stesso art. 4 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro centoventi giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 19629740. — Fondo globale spese correnti normali (partite: « Assistenza aperta anziani » e « Interventi per lungoassistiti ») . . .	L. 2.500.000.000	—
Cap. 196219760. — Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (partita: « Ristrutturazione case di riposo ») . .	» 800.000.000	—
Fondo finale di cassa .	» —	L. 3.300.000.000
Totale in diminuzione . .	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 042204415. — Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale per ogni nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare (legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, art. 11, lettera *a*)	L. 375.000.000	L. 375.000.000
Cap. 042204420. — Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale per ogni persona assistita per i soggiorni climatici (legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, art. 11, lettera *b*) . . .	» 125.000.000	» 125.000.000
Cap. 042204421. — Contributi in unica soluzione per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici nonchè per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani (legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, art. 11, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) (capitolo di nuova istituzione) .	» 8.000.000.000	» 8.000.000.000
Cap. 042204422. — Interventi per persone anziane non autosufficienti (capitolo di nuova istituzione) . .	» 2.000.000.000	» 2.000.000.000
Totale in aumento .	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 giugno 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 46.

Inquadramento dei docenti diplomati trasferiti alla regione Veneto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Criteri di inquadramento

I docenti diplomati trasferiti alla regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972 sono inquadrati, sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento e con decorrenza da tale data, nel ruolo regionale secondo la normativa prevista dal titolo II e dal titolo III, articoli 50, commi 15, 16, 17, 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei docenti diplomati del Ministero della pubblica istruzione	Qualifiche regionali
—	Direttore di dipartimento
—	Direttore di servizio
Docenti diplomati (parametro 397)	Funzionario
Docenti diplomati (parametro 330)	Collaboratore
Docenti diplomati (parametro 280)	Collaboratore
Docenti diplomati (parametro 243)	Coadiutore - Operatore capo
Docenti diplomati (parametro 190)	Coadiutore - Operatore capo
—	Applicato - Operatore qualificato
—	Operatore
—	Ausiliario

Art. 2.

Organico del personale

La tabella *A* allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

Organico del personale della regione Veneto

Qualifiche funzionali	Consiglio	Amm.ne regionale	Totale
Direttore dipartimento . . .	5(*)	25	30
Direttore di servizio . . .	11	114	125
Funzionario	7	307	314
Collaboratore	11	517	528
Coadiutore - Operatore capo . .	15	313	328
Applicato - Operatore qualificato .	14	443	457
Operatore	11	131	142
Ausiliario	1	6	7
Totali generali . . .	75	1.856	1.931

(*) Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.

Art. 3.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 520.800.000, di cui L. 173.600.000 per l'anno 1978 e L. 347.200.000 per l'anno 1979, faranno carico al cap. 192019065 - parte spesa « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 4.

Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 giugno 1979

TOMELLERI

(6356)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1979, n. 31.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 5 *luglio* 1979)

(*Omissis*).

(7642)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1979, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 61, concernente: « Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 61, si aggiunge il comma seguente:

« Sul fondo anzidetto possono essere concessi altresì contributi a favore delle famiglie di cittadini campani deceduti a causa di terrorismo ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 giugno 1979

RUSSO

(7643)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. 26.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(7665)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. 27.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(7666)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale che a partire dalla data 31 dicembre 1975 è in servizio presso la regione Basilicata, comunque in posizione di comando, può optare per l'inquadramento nel ruolo regionale.

E' escluso dal diritto all'inquadramento il personale degli enti pubblici mutualistici nonchè degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandati ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e con le modalità fissate dalla legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere corredata da formale atto di assenso dell'amministrazione di provenienza.

Art. 2.

Per l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 la tabella organica del personale della Regione è incrementata dei seguenti posti:

nella qualifica di funzionario, posti n. 2;
nella qualifica di collaboratore: posti n. 3.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 1 viene inquadrato nel ruolo regionale in una delle qualifiche funzionali previste dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, sulla base della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza, dell'anzianità di servizio maturata e riconosciuta presso lo stesso ente e con il trattamento economico di cui agli articoli 97 e 98 della citata legge regionale.

Qualora detto personale goda, a norma delle vigenti disposizioni, presso l'ente di provenienza di un trattamento economico superiore a quello conseguente all'inquadramento nel ruolo regionale maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio spettanti, mantiene la differenza come assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica.

Art. 4.

A favore del personale trasferito alla Regione, cessato dal servizio anteriormente alla data del 1° aprile 1973, viene liquidata a carico del bilancio regionale, dalla data del collocamento a riposo, la differenza fra l'importo della pensione percepita e quello che sarebbe spettato con il pensionamento a carico della Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), ai sensi dell'art. 100 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutabile complessivamente in L. 30.000.000, farà carico al cap. 350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 che presenta la massima copertura.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, valutabile in L. 30.000.000, graverà sul cap. 410 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 che presenta la massima copertura.

Per gli esercizi successivi le spese saranno imputate agli stessi o corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 luglio 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. 23.

Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 55 dello statuto regionale, sono delegate alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia urbanistica di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Tale delega è conferita a tempo indeterminato e può essere revocata ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale.

Art. 2.

La disciplina prevista dalla presente legge si applica ai seguenti strumenti urbanistici di attuazione:

1) piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

2) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

I piani di cui all'articolo precedente, solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni in materia di pubblicazione e di esame delle osservazioni presentate.

Detti piani non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali.

I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo divengono esecutivi con l'espletamento del controllo da parte del competente organo ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il piano particolareggiato deve contenere:

la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

l'indicazione delle aree e degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici;

la destinazione d'uso delle singole aree;

l'individuazione delle unità minime di intervento, con l'indicazione di quelle nelle quali va applicata la disciplina prevista dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di quelle da attuare mediante concessione edilizia singola, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione ad esse relative;

la definizione delle tipologie edilizie costruttive e delle destinazioni d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche;

l'individuazione degli immobili in cui vanno effettuati interventi di risanamento o consolidamento e relative modalità esecutive;

i termini di attuazione del piano ed i termini di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il piano particolareggiato deve essere accompagnato dai seguenti elaborati:

1) Relazione illustrativa che precisi il rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano regolatore generale, con riferimento all'area interessata, corredata dai seguenti allegati:

le analisi di ricerche svolte;

la specificazione delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche e/o di di uso pubblico;

la relazione finanziaria con la stima degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie;

i tempi previsti per l'attuazione con l'indicazione delle relative priorità.

2) Stralcio dal piano regolatore generale esteso alle aree adiacenti a quelle interessate dal piano particolareggiato in modo da verificarne le concessioni.

3) Planimetria dello stato di fatto, disegnata su mappa catastale aggiornata in rapporto non inferiore a 1: 1000 con indicazioni delle quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti. nonchè la perfetta ubicazione di alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto nella zona.

4) Planimetrie generali di progetto del territorio sottoposto all'intervento di piano, nel rapporto almeno 1: 1000 indicanti:

a) la rete viaria, con opportuna rappresentazione delle sezioni stradali, illustranti le caratteristiche fondamentali della rete stessa;

b) le aree destinate alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'esatta individuazione degli interventi finalizzati specificamente al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) la *delimitazione delle aree destinate allo sport* ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

d) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati di particolare pregio con le relative altezze, le tipologie edilizie e l'indicazione delle loro destinazioni;

e) i profili regolatori di cui almeno due perpendicolari nel rapporto non inferiore a 1: 500 che illustrino la distribuzione delle masse edilizie in relazione alla ubicazione dell'oggetto di intervento;

f) le sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto non inferiore 1: 500.

5) Estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località e di tutte le priorità interessate dal piano, con specificazione delle eventuali rettifiche e dei confini di proprietà e compensazioni fra le stesse con la specificazione inoltre delle proprietà da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle proprietà di vincolare e da cedere al comune.

6) Planimetria degli standars urbanistici per il proporzionamento di massima di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi; tale elaborato dovrà contenere tutti gli elementi atti a definire le opere dal punto di vista tecnico ed economico.

7) Norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato.

Art. 6.

Il piano per l'edilizia economica e popolare dovrà essere dimensionato nel rispetto di quanto fissato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per il contenuto e gli elaborati si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

E' abrogato il primo capoverso, lettera *a*), dell'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 7.

La delibera con la quale il consiglio comunale decide di provvedere alla formazione del piano da destinare agli insediamenti produttivi deve essere accompagnata da una relazione nella quale sia specificato:

l'estensione delle aree de comprendere nel piano;

la natura degli insediamenti produttivi;

il presumibile numero degli addetti;

il costo di massima degli impianti tecnologici di approvvigionamento (energetico, idrico, ecc.) e di discarica dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi.

Tale delibera con la relativa relazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza al dipartimento per l'assetto del territorio, nella stessa data dell'inoltro per l'espletamento del controllo da parte del competente organo.

Art. 8.

Sia nelle aree in cui lo strumento urbanistico generale subordina l'edificazione alla preventiva autorizzazione di piani attuativi, sia nelle restanti aree, i proprietari singoli o riuniti in consorzio, od il comune nei casi stabiliti dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, possono redigere piani di lottizzazione convenzionata.

Il piano comprende gli elaborati di cui all'art. 5 della presente legge e lo schema di convenzione da stipulare con il comune.

Nello schema di convenzione devono essere precisati:

a) le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice medio di edificabilità, aree complessive della superficie ad uso privato ed a uso pubblico);

b) superficie totale delle aree destinate ad uso pubblico, distinta per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);

c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la descrizione delle opere da eseguire e tempi della loro realizzazione;

d) periodo di validità del piano non superiore a dieci anni, ed eventuali tempi di attuazione;

e) garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione dovrà, altresì, essere conforme a quanto stabilito dalla legge regionale 6 luglio 1978, n. 28.

In deroga alle norme vigenti il comune autorizza le lottizzazioni convenzionate senza il preventivo nulla osta regionale.

Art. 9.

Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono imputati ai comuni, che ne rispondono direttamente di fronte ai terzi, assumendo la propria rappresentanza in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Art. 10.

Qualora il comune non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni di cui alla presente legge la Regione può sostituirsi ad esso per l'adozione di singoli atti, previa diffida da parte del presidente della giunta ad adempiere entro sessanta giorni.

Il provvedimento è disposto con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 11.

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso.

Rimane di competenza degli organi regionali l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 2 sui quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano pronunciati l'ufficio urbanistica o il comitato tecnico amministrativo secondo le rispettive competenze a norme della legislazione vigente.

Art. 12.

Ai fini della funzione di indirizzo e di coordinamento, i comuni trasmettono al dipartimento assetto del territorio copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, adottati nell'esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del piano.

Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del comune interessato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli strumenti urbanistici previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, si osservano le vigenti disposizioni statali.

Art. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 luglio 1979

VERRASTRO

(7685)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792470)